

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 CANDIDATI PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO

EX ART. 73 D.L. 69/2013 (conv. con mod. dalla Legge n. 98/2013), modificato dagli artt. 50 e 50 bis del D.L. 24.6.2014 n. 90 (conv. con mod. dalla L. n. 114/2014) e dal Part. 2, co. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 168/2016 (conv. con mod. dalla L. n. 197/2016)

DECRETO N. **6** /2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

visto l'art. 73 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd. decreto del fare), convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 che prevede che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi *"contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio ad alla frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione"*

rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano *"in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età"*-, letto il comma 11 bis del citato art. 73 con il quale viene disposto che: *"L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.*

considerato che il comma 13 del ripetuto articolo prevede che: *"Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali"* e che il comma 15 del ribadito articolo stabilisce che: *"L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario"*

osservato che il comma 2 del summenzionato articolo stabilisce che: *"Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea"*-,

DECRETA

Art. 1

Sono aperti i termini per la presentazione delle domanda all'ammissione dei tirocini formativi ex art. 73 L. n. 98/2013 presso il **Tribunale per i Minorenni di Salerno**, per la selezione di numero quattro aspiranti.

Gli interessati possono depositare le domande presso la Segreteria della Presidenza negli orari di apertura al pubblico ovvero inviarle a mezzo raccomandata A.R. a: Tribunale per i Minorenni di Salerno, Largo San Tommaso d'Aquino, Salerno, entro il 28.05.2021

La domanda va presentata in carta semplice con sottoscrizione non autenticata, avvalendosi del modello allegato (Allegato A), unitamente ad una copia del documento di riconoscimento e la documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di cui al citato art. 73 anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 2

Per presentare la domanda di accesso al tirocinio formativo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quinquennale e una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110; non aver compiuto i trenta anni di età;
requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Art. 3

Le attività di tirocinio avranno inizio il 07 giugno 2021 e si concluderanno il 07 dicembre 2022.

Gli ammessi al tirocinio saranno affiancati ad un magistrato affidatario ed avranno compiti di studio, ricerca di fascicoli e redazione bozze di provvedimenti. In particolare i partecipanti saranno avviati ad attività finalizzate a far acquisire le capacità proprie per gestire i procedimenti e le conoscenze utili alle soluzioni dei problemi pratici. In particolare e a titolo esemplificativo le attività possono consistere in: partecipazione alle udienze pubbliche, assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, attivazione di uno "sportello unico" ed un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni minime ma indispensabili (dalla localizzazione degli uffici alle modalità di presentazione degli atti) all'utenza.

All'esito dell'ammissione, sarà predisposto per ciascun tirocinante un apposito progetto formativo, concordato con il magistrato affidatario, in cui verranno analiticamente indicate le attività che saranno chiamate a svolgere, le modalità di frequenza nonché gli obblighi e gli orari (con la vigilanza di un funzionario di riferimento) che saranno tenuti a rispettare (Allegato B).

All'esito del tirocinio, in caso di esito positivo, verrà rilasciata un'attestazione di frequenza, corredata da una relazione del magistrato affidatario.

Al tirocinante non compete alcun compenso o rimborso spese a carico dell'Ufficio eccezion fatta per la borsa di studio di cui all'art. 73 cit., co. 8 *bis*, la cui determinazione è rimessa unicamente al Ministero della Giustizia.

Art. 4

Il tirocinio potrà essere interrotto nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e del progetto formativo e per sopravvenute e gravi esigenze organizzative.

Art. 5

In caso di domande superiori ai posti disponibili In caso di domande superiori ai posti disponibili, la selezione avverrà secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

media più alta nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
voto di laurea;
minore età anagrafica;
possesso di altri titoli universitari o postuniversitari; frequenza della Scuola ai Specializzazione in corso;
colloquio informativo finale con la Commissione per i tirocini formativi da istituirsi con successivo Decreto da parte del Presidente del Tribunale.

Art. 6

I candidati tirocinanti ammessi allo stage saranno tenuti, a loro cura e spese, entro e non oltre 15 giorni dalla immissione in servizio a stipulare apposita polizza assicurativa sugli infortuni che dovessero occorrere durante lo svolgimento del tirocinio. **La mancata stipula della polizza sarà considerata causa ostativa alla prosecuzione del tirocinio.**

Art. 7

Per tutto quanto non richiamato nel presente bando, si applica l'art. 73 della L. n. 98/2013.

Al presente bando viene data la più ampia diffusione, mediante la sua pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale, all'albo degli Ordini Forensi e con affissione negli spazi autorizzati degli Uffici Giudiziari

Salerno, li 29/04/2021



Il Presidente
Dott. Piero Avallone



